



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

FLORE

Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza delle adeguate risorse

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:

Original Citation:

La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza delle adeguate risorse / R. Caponi. - In: GUIDA AL DIRITTO. IL SOLE 24 ORE. - ISSN 1590-0282. - STAMPA. - 18:(2012), pp. 9-10.

Availability:

The webpage <https://hdl.handle.net/2158/630085> of the repository was last updated on

Terms of use:

Open Access

La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (<https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf>)

Publisher copyright claim:

La data sopra indicata si riferisce all'ultimo aggiornamento della scheda del Repository FloRe - The above-mentioned date refers to the last update of the record in the Institutional Repository FloRe

(Article begins on next page)



La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza delle adeguate risorse

DI REMO CAPONI - *Ordinario di Diritto processuale civile all'Università di Firenze*

Il processo civile è da sempre uno strumento del diritto sostanziale. Pertanto il legislatore abbina frequentemente modifiche sostanziali e procedurali. Vi è un risvolto relativamente recente per l'esperienza italiana. Il processo civile è impiegato in vista di obiettivi di politica pubblica, ulteriori rispetto alla tutela giurisdizionale dei diritti individuali. Niente di strano. Infatti, solo per citare un esempio, fin dagli anni '90 del secolo XX, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha collegato la disciplina del processo civile degli Stati membri all'obiettivo di realizzare il mercato interno.

Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro, approvato dal Consiglio dei ministri il 4 aprile 2012, prevede un rito speciale per accelerare la risoluzione delle controversie in tema di licenziamento derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori nella sua nuova formulazione (articolo 16 del Ddl). A pochi mesi dal Dlgs 150/2011 in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eterno pendolo delle riforme della giustizia civile torna a muoversi verso l'aggiunta di un nuovo rito.

Ciò riveste non solo importanza pratica, ma desta anche interesse teorico, perché sollecita una nuova riflessione sulla «tutela giurisdizionale differenziata». Il dibattito su questo concetto inizia dopo la riforma del processo del lavoro del 1973. Il nuovo procedimento interviene oggi nella stessa materia. È una specie di rito speciale «al quadrato».

È un rito speciale - con tratti di sommarietà - rispetto al processo del lavoro. A sua volta quest'ultimo è un processo speciale a cognizione piena rispetto al processo ordinario di cognizione. Quasi per forza di cose si svilupperà una discussione sul

valore attuale della distinzione tra procedimenti a cognizione piena e procedimenti sommari. Inoltre, si offre uno spunto per riflettere sulla differenziazione dei modi (giurisdizionali, negoziali) di composizione delle controversie, poiché l'articolo 13, comma 4, del Ddl dispone che il licenziamento determinato da ragioni attinenti all'attività produttiva sia preceduto da un tentativo di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro.

Proviamo a rispondere all'interrogativo di fondo. Se vi è già il processo del lavoro, perché un nuovo rito speciale? L'obiettivo è politico: offrire uno spunto per un annuncio positivo all'estero. Infatti il recente articolo di Mario Monti sul Wall Street Journal (7 aprile, «Le riforme del lavoro in Italia sono serie e saranno effettive») cita subito le novità processuali di accelerazione, addirittura prima dei profili sostanziali. La relazione di accompagnamento al disegno di legge non spiega però perché la riforma del processo del lavoro del 1973 abbia fallito l'obiettivo di accelerazione.

Se la relazione lo avesse fatto, le ragioni a sostegno dell'introduzione di un nuovo rito speciale si sarebbero indebolite.

L'ineffettività e l'inefficienza della giustizia civile dipendono prevalentemente non dalla disciplina legislativa, bensì da fattori di ordine materiale, in particolare dalla disponibilità di risorse e dall'organizzazione degli uffici giudiziari. In occasione della riforma del processo del lavoro non si puntò solo sulla modifica di norme processuali, ma anche su interventi di organizzazione degli uffici giudiziari, quali l'aumento del numero dei magistrati di 300 unità, l'introduzione di sezioni specializzate in materia di lavoro, l'aumento dell'organico di cancellieri e segretari. Finché queste misure hanno retto

Il tema della settimana

Il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro porta con sé anche rilevanti modifiche processuali in materia di licenziamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. L'obiettivo del Governo, tra altro, è quello di dare una risposta alle esigenze di celerità delle aziende e di rassicurare i nostri partner europei. Tuttavia le risorse da destinare alla Giustizia non sono molte e, quindi, è stato predisposto un rito con una «corsia preferenziale» per questa tipologia di cause a scapito, forse, delle altre controversie di lavoro. A tracciare il quadro della situazione e delineare gli scenari è intervenuto il professor Remo Caponi.



l'impatto del contenzioso, il processo del lavoro ha funzionato bene. Quando, dal 1985 in poi, il numero delle cause sopravvenute è aumentato a dismisura, senza che si adeguassero gli organici dei giudici, dei cancellieri e dei segretari addetti alle sezioni lavoro, anche il processo del lavoro è entrato in crisi (A. Proto Pisani).

Tuttavia la scelta di aumentare in modo sensibile il numero dei giudici professionali non è praticabile in questo momento in Italia, perché non ci sono le risorse finanziarie e perché, anche se ci fossero, le nostre facoltà di giurisprudenza non sarebbero in grado di sfornare un numero corrispondente di laureati in grado di superare il concorso in magistratura, senza abbassare il livello della preparazione al di sotto della decenza.

La modifica della disciplina del processo è quindi la risposta più semplice e meno costosa, nonché maggiormente in grado di soddisfare immediatamente le aspettative della audience, specie estera.

Accenniamo alla principale scelta tecnico-processuale. Per tentare di accelerare la giustizia civile in un determinato settore del contenzioso, l'alternativa fondamentale è tra un provvedimento idoneo a diventare immutabile e un provvedimento provvisorio.

In entrambe le varianti il rilascio della misura è preceduto da un procedimento sommario e il contenuto del provvedimento è tipico (in questo caso, se la domanda è accolta: condanna al pagamento di un'indennità od ordine di reintegra).

La differenza si profila in rapporto al processo a cognizione piena. In caso di provvedimento tendente all'immutabilità, sulle parti incombe un termine di decadenza per iniziare un processo a cognizione piena. In caso di provvedimento provvisorio anticipatorio, sulle parti incombe solo il termine sostanziale di prescrizione. La scelta del disegno di legge, che trae qualche elemento di ispirazione dal procedimento di repressione della condotta antisindacale, è in favore del provvedimento tendente all'immutabilità. Il nuovo rito è una specie di «corsia preferenziale» che veicola questa categoria di controversie dal giudizio di primo grado (in due fasi: tutela urgente e opposizione) fino al giudizio dinanzi

alla Corte di cassazione. Vi è la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza anche a mezzo di posta elettronica certificata, a cura del ricorrente (articolo 17 del Ddl). Sono previsti particolari giorni per la trattazione di queste controversie nel calendario delle udienze (articolo 20). L'udienza è da tenersi rispettivamente entro trenta giorni dal deposito del ricorso nella fase urgente (articolo 17), entro sessanta giorni nel giudizio di opposizione dinanzi al tribunale e di reclamo dinanzi alla Corte di appello (articoli 18 e 19), entro sei mesi nel giudizio di cassazione (articolo 19 del Ddl). Tuttavia: se si crea una corsia preferenziale senza allargare la carreggiata, i veicoli autorizzati a percorrerla procedono più velocemente, mentre gli altri rallentano. La stessa cosa accadrà alle cause di lavoro dopo questa riforma.

Il giudice ha un notevole potere discrezionale nel disciplinare l'istruzione probatoria (vuoi nella fase urgente, vuoi nella fase a cognizione piena, che pertanto è semplificata). La formula è quella ormai ricorrente: il giudice «sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione... indispensabili» specifica così in

modo restrittivo l'articolo 17 per la fase urgente, ma si dovrà aggiungere «in relazione all'urgenza del provvedimento richiesto», lasciando cadere invece il superfluo «richiesti dalle parti o disposti d'ufficio». A conclusione di questa fase il giudice si pronuncia sulla domanda con ordinanza immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce l'eventuale successiva fase del giudizio di primo grado. L'esclusione della sospensione o della revoca lede in modo incostituzionale il diritto di difesa della controparte. Difendere questa soluzione alludendo all'analoga disposizione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori rivela solo la presenza di un'altra norma incostituzionale. ■

**L'inefficienza
della giustizia civile
dipende prevalentemente
non dalla disciplina
legislativa,
bensì da fattori
di ordine materiale,
in particolare
dalla disponibilità di mezzi
e dalla organizzazione
degli uffici giudiziari**

modo restrittivo l'articolo 17 per la fase urgente, ma si dovrà aggiungere «in relazione all'urgenza del provvedimento richiesto», lasciando cadere invece il superfluo «richiesti dalle parti o disposti d'ufficio». A conclusione di questa fase il giudice si pronuncia sulla domanda con ordinanza immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con cui il giudice definisce l'eventuale successiva fase del giudizio di primo grado. L'esclusione della sospensione o della revoca lede in modo incostituzionale il diritto di difesa della controparte. Difendere questa soluzione alludendo all'analoga disposizione dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori rivela solo la presenza di un'altra norma incostituzionale. ■



Per saperne di più:

www.parlamento.it

